



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL LAVORO E DELL'OCCUPAZIONE E TUTELA DEI LAVORATORI
Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro - Div. IX

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 30.7.2003 al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza del Sottosegretario di Stato al Lavoro Maurizio Sacconi, del Dr. Paolo Reboani Capo della Segreteria Tecnica del Ministro Maroni, del Dr. Paolo Onelli Direttore Generale della Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro, del Dr. Giuseppe Mastropietro Dirigente la Div. IX della Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro e della Dr.ssa Giuliana Ledovi Esperta del Gabinetto del Ministro del Lavoro, al fine di esperire la fase amministrativa della procedura di mobilità avviata in data 10 giugno 2003 dalla FIAT AUTO S.p.A., si sono incontrate

la FIAT AUTO spa,
assistita dall'Unione Industriale di Torino,

e

le Organizzazioni Sindacali FIM-Cisl, ~~FIOM-Cgil~~, UILM-Uil, FISMIC Nazionali, in nome e per conto di tutte le strutture territoriali e delle RSU interessate, nonché una rappresentanza delle Strutture Territoriali e delle

RSU.

Premesso che

l'Azienda ha ribadito che i motivi che hanno determinato la situazione di eccedenza di personale sono quelli già indicati ed illustrati nella fase di procedura avviata in data 31 ottobre 2002, che hanno portato al riconoscimento dello stato di crisi aziendale, a partire dal 9 dicembre 2002;

premessò altresì che

la Società, in data 10.6.2003, ha avviato una procedura di mobilità ai sensi degli artt. 4 e 24 della Legge 23/7/1991 n.° 223 per complessivi 2.894 lavoratori di Fiat Auto S.p.A. appartenenti agli enti e stabilimenti siti nelle Province di TORINO, MILANO, BOLOGNA, ROMA, FROSINONE, NAPOLI, PALERMO ed in considerazione del fatto che la strutturalità dell'esubero non consente di porre in essere altre misure idonee ad evitare, in tutto o in parte, la dichiarazione di mobilità;

LE PARTI CONVEGONO CHE

1) A fronte delle eccedenze dichiarate con la comunicazione del 10 giugno 2003 verranno collocati in mobilità 2894 lavoratori (Operai, Ais, Impiegati/Quadri) di Fiat Auto S.p.A. appartenenti agli enti e stabilimenti siti nelle Province di TORINO, MILANO, BOLOGNA, ROMA, ROSINONE, NAPOLI, PALERMO, così ripartiti:

PROVINCIA	QUADRI/IMPIEGATI	AIS	OPERAI	TOTALE
TORINO	461	0	1406	1867
MILANO	116	0	281	397
BOLOGNA	3	0	0	3
ROMA	7	0	5	12
FROSINONE	76	17	241	334
NAPOLI	61	0	4	65
PALERMO	25	5	186	216
TOTALE	749	22	2123	2894

2) Il criterio di individuazione dei sopra richiamati 2894 lavoratori, al fine di perseguire l'obiettivo di una minor gravosità del provvedimento, e compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e produttive aziendali, è costituito dalla possibilità per il lavoratore di conseguire un trattamento di quiescenza entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità ricorrendo anche, a concorrenza, alla mobilità lunga di cui all'art 1 bis del Decreto-Legge 14 febbraio 2003 n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 17 aprile 2003 n. 81, e al Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 16 luglio 2003.

3) A tal fine, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 16 luglio 2003, la società FIAT AUTO utilizzerà 2100 delle complessive 2400 unità di mobilità lunga assegnate al Gruppo FIAT dal citato Decreto.

4) Ai fini della determinazione dell'anzianità contributiva utile per l'accesso ai trattamenti di mobilità ordinaria e lunga, si terrà conto di tutti i periodi contributivi, compresi quelli figurativi e volontari, sulla base della documentazione in possesso dell'Azienda, essendo la medesima

impossibilitata, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, al reperimento di tali dati presso gli Istituti Previdenziali. A tal fine, sarà cura dei lavoratori presentare eventuali documenti a modifica di quanto risultante in Azienda dai libretti di lavoro.

I lavoratori interessati potranno altresì dichiarare autonomamente di trovarsi in possesso delle prescritte condizioni per accedere al trattamento di quiescenza entro il termine del periodo di mobilità, sollevando l'Azienda da ogni onere di verifica e responsabilità al riguardo.

5) In base all'art. 5 del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 16 luglio 2003, non potranno essere collocati in mobilità lunga, di cui al medesimo Decreto, i lavoratori che maturino i requisiti pensionistici entro la scadenza del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'art. 7, commi 1 e 2, della legge del 23 luglio 1991 n° 223 e cioè nell'arco del periodo di mobilità ordinaria.

6) Inoltre, nell'arco temporale indicato al successivo punto 7) per la collocazione in mobilità ordinaria, potranno essere realizzate le scelte personali all'uscita di quei lavoratori, anche attraverso un periodo di collocazione in mobilità ordinaria, che non sono in possesso delle condizioni di maturazione dei requisiti pensionistici.

7) La collocazione in mobilità avverrà, avendo a riferimento le esigenze tecniche organizzative e produttive aziendali, entro il 31 dicembre 2003, in modo tale che il raggiungimento dei requisiti del pensionamento avvenga senza soluzione di continuità tra la collocazione in mobilità e la ~~perecezione~~ del ~~trattamento~~ di quiescenza.

E' fatta salva comunque la possibilità, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 1 bis del decreto legge n° 23 del 14 febbraio 2003 convertito con modificazioni dalla legge n° 81 del 17 aprile 2003, di collocare in mobilità lunga entro il 31 dicembre 2004 parte residuale dei lavoratori anche in considerazione del momento di maturazione dei requisiti per l'accesso alla mobilità lunga.

8) La Società, quale incentivo all'esodo, erogherà ai lavoratori un importo forfetario lordo definito con le modalità di cui alla tabella in allegato 1 al presente accordo, che ne costituisce parte integrante. L'erogazione di tale importo è subordinata alla sottoscrizione dei verbali di conciliazione ex artt. 410 o 411 c.p.c. entrambi riportati nell'allegato 2, anch'esso parte integrante del presente accordo. Le modalità di sottoscrizione dello specifico verbale di conciliazione ex art. 411 c.p.c. sono quelle indicate nella procedura di cui all'allegato 3, che costituisce anch'esso parte integrante della presente intesa.

Le Parti si danno atto di avere esperito con il presente accordo, che produrrà la sua efficacia decorsi i termini previsti al comma 7 dell'art 4 della legge 223/91, la procedura di cui agli artt. 4 e 24 della Legge 223/91.

Letto, confermato, sottoscritto

DICHIARAZIONE DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

A) Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nel prendere atto dell'intesa intervenuta tra le parti in ordine alla procedura di mobilità avviata in data 10 giugno 2003, assume l'impegno di convocare le parti entro la prima decade del mese di settembre al fine di monitorare l'attuazione del piano con riferimento alle ricadute occupazionali a partire dalle problematiche inerenti l'area Fiat Auto di Arese.

B) Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prende altresì atto dei criteri relativi alla mobilità concordati direttamente tra le parti e, per i lavoratori delle Aziende del Gruppo FIAT collocati in mobilità ordinaria di accompagnamento alla pensione, si attiverà affinché venga mantenuto l'attuale contesto normativo per l'accesso al trattamento pensionistico.

Nel corso dell'incontro, su richiesta delle organizzazioni sindacali, la FIAT ha fornito le indicazioni di cui all'art. 2 del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 16 luglio 2003 di assegnazione delle quote di mobilità lunga circa la distribuzione della stessa nell'ambito del Gruppo FIAT.

Eventuali modifiche delle indicazioni sotto riportate costituiranno oggetto di ulteriore comunicazione alle Organizzazioni Sindacali interessate.

FIAT AUTO spa	2100	unità
COMAU spa	90	unità
SISTEMI SOSPENSIONI spa	20	unità
SEIMA ITALIANA spa	15	unità
AUTOMOTIVE LIGHTING ITALIA spa	25	unità
FIAT GESCO spa	72	unità
FIAT SEPIN SCPA	27	unità
FIAT spa	8	unità
FIAT GE.VA. spa	8	unità
SADI spa	6	unità
H.R.S. spa	15	unità
ISVOR FIAT spa	14	unità
TOTALE	2400	unità

Roma 30 luglio 2003

IMPORTI INTEGRATIVI LORDI

ANNI DI MOBILITA'	1A FASCIA RINOA € 16.526,62 (fino a lire 32.000.000)	2A FASCIA DA € 16.576,62 A € 21.691,19 (da lire 32.000.000 a 42.000.000)	3A FASCIA DA € 21.691,19 A € 26.855,76 (da lire 42.000.000 a 52.000.000)	4A FASCIA DA € 26.855,76 A € 32.020,33 (da lire 52.000.000 a 62.000.000)	5A FASCIA OLTRE € 32.020,33 (oltre lire 62.000.000)
	1° ANNO € 2.744,97 (lire 5.315.000)	€ 4.191,05 (lire 8.115.000)	€ 6.386,03 (lire 12.366.000)	€ 10.001,70 (lire 19.366.000)	€ 12.170,82 (lire 23.566.000)
2° ANNO E SUCCESSIVI	€ 4509,70 (lire 8.732.000)	€ 5955,78 (lire 11.532.000)	€ 8507,03 (lire 16.472.000)	€ 12122,28 (lire 23.472.000)	€ 14291,40 (lire 27.672.000)

Per i periodi di mobilita' inferiori all'anno gli importi saranno proporzionalmente ridotti.

N.B.: € = 1.936,27

ALLEGATO 2

VERBALE DI CONCILIAZIONE
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
COMMISSIONE PROVINCIALE DI CONCILIAZIONE

Addi.....alle ore.....presso la Direzione Provinciale del Lavoro
dinanzi alla Commissione Provinciale di conciliazione istituita ai sensi
dell'art. 410 cpc come modificato dal D.lgs. 80/98, così composta:

Sig..... Presidente
Sig..... Rappresentante dei datori di lavoro
Sig..... Rappresentante dei lavoratori

sono comparsi

la Società, in persona del Sig, in qualità
di procuratore a mezzo procura notaiorepertorio n°
rilasciata in data

e

il lavoratore Sig..... nato a il dipendente della
..... dal....., identificato a mezzo documento,
per discutere della vertenza avente ad oggetto la risoluzione del rapporto di
lavoro.

Premesso che

- con lettera del l'Azienda ha attivato una procedura per
riduzione del personale riguardante lavoratori;
- nell'ambito della procedura è stato raggiunto un accordo sindacale
relativo al suddetto licenziamento collettivo;
- in conformità a quanto concordato nel sopra citato accordo sindacale
stipulato in data, con raccomandata a mano in data odierna la Società
ha comunicato il licenziamento del lavoratore in epigrafe con conseguente
collocazione in mobilità avente effetto dal
- il lavoratore, aderendo a quanto previsto dal puntodel sopra
citato accordo sindacale, accetta il licenziamento a fronte dell'erogazione
da parte dell'Azienda di una somma a titolo di incentivazione all'esodo;

le parti convengono quanto segue:

1. il Sig accetta il licenziamento intimatogli con lettera del con conseguente collocazione in mobilità;
2. in applicazione di quanto previsto dal verbale di accordo sindacale sottoscritto in data....., a fronte di quanto sopra l'Azienda erogherà in via transattiva e quale incentivo all'esodo al Sig.....l'importo forfetario lordo di €, che verrà erogato contestualmente alla liquidazione del TFR, secondo le modalità contrattuali in atto;
3. il Sig dichiara che con l'esecuzione di quanto previsto dal punto 2 non avrà più nulla a pretendere dalla Società in relazione al licenziamento intimatogli con lettera del e rinunzia comunque ad ogni ulteriore pretesa, domanda ed azione dedotta e/o deducibile, che nel suddetto licenziamento e conseguente definitiva cessazione del rapporto di lavoro con e collocazione in mobilità possa trovare origine e/o fondamento a qualsiasi titolo legale, contrattuale e risarcitorio.

Per il datore di lavoro

.....

Il lavoratore

.....

Certificazione

Il Presidente della Commissione come sopra costituita certifica, dopo aver proceduto alle identificazioni, che le sottoscrizioni sono autografe.

Il Presidente della Commissione

.....

ALLEGATO 2 (segue)
VERBALE DI CONCILIAZIONE IN SEDE SINDACALE EX ART. 411,
3° COMMA, c.p.c. CON RIFERIMENTO ALL'ACCORDO SINDACALE
DEL

Addi.....presso la si sono incontrati:

-la Società in persona del Sig....., in qualità di
procuratore a mezzo procura notaio.....repertorio
n°.....rilasciata in data.....:

-l'Unione Industriale di....., in persona del Sig.....;

-il lavoratore Sig.....nato a.....il.....;

-il Sig in qualità di rappresentante dell'Organizzazione Sindacale....
(denominazione Organizzazione Sindacale) come da comunicazione di
incarico della suddetta O.S..

Premesso che

con lettera del l'Azienda ha attivato una procedura per
riduzione del personale riguardante lavoratori;

nell'ambito della procedura è stato raggiunto un accordo sindacale
relativo al suddetto licenziamento collettivo;

il Sig.....è alle dipendenze della

in conformità a quanto concordato nel sopra citato accordo sindacale
stipulato in data....., con raccomandata a mano in data odierna la
Società ha comunicato il licenziamento del lavoratore in epigrafe con
conseguente collocazione in mobilità avente effetto dal.....;

il lavoratore, aderendo a quanto previsto dal punto del sopra
citato accordo sindacale, accetta il licenziamento a fronte dell'erogazione
da parte dell'Azienda di una somma a titolo di incentivazione all'esodo;

le parti convengono quanto segue:

1. il Sig accetta il licenziamento intimatogli con lettera del
..... con conseguente collocazione in mobilità;

2. in applicazione di quanto previsto dal verbale di accordo sindacale
sottoscritto in data.....a fronte di quanto sopra l'Azienda erogherà in via
transattiva e quale incentivo all'esodo al Sig l'importo forfetario
lordo di €, che sarà erogato contestualmente alla liquidazione del
TFR secondo le modalità contrattuali in atto;

3. il Sig dichiara che con l'esecuzione di quanto previsto dal punto 2 non avrà più nulla a pretendere dalla Società in relazione al licenziamento intimatogli con lettera del e rinunzia comunque ad ogni ulteriore pretesa, domanda ed azione dedotta e/o deducibile, che nel suddetto licenziamento e conseguente definitiva cessazione del rapporto di lavoro con e collocazione in mobilità possa trovare origine e/o fondamento a qualsiasi titolo legale, contrattuale e risarcitorio.

Per la Società

.....

Il lavoratore

.....

Per l'Unione Industriale

.....

Per l'Organizzazione Sindacale

.....

IDENTIFICAZIONE DELLE PARTI

- Per l'Azienda, il Sig.....identificato a mezzo documento (Carta di Identità) n°....., rilasciato dal Comune di.....in data.....;

- Il lavoratore, Sig....., identificato a mezzo documento (Carta di Identità) n°....., rilasciato dal Comune di.....in data.....

ALLEGATO 3

PROCEDURA PER LA SOTTOSCRIZIONE DEL VERBALE DI CONCILIAZIONE IN SEDE SINDACALE EX ART. 411 C.P.C.

1. La sottoscrizione può avvenire con la presenza di tutte le parti (Società, Unione Industriale, Lavoratore e un rappresentante per le Organizzazioni Sindacali firmatarie dell'accordo) in Azienda.
2. Le OO.SS. firmatarie dell'Accordo devono comunicare all'Unione Industriale ed alla Società i nominativi dei loro incaricati a rappresentarle nelle conciliazioni.
3. Occorre consegnare lettera raccomandata del licenziamento al lavoratore con contestuale collocazione in mobilità, che deve essere firmata per ricevuta.
4. Nello stesso giorno di consegna della lettera di licenziamento /mobilità potrà essere sottoscritto il verbale di conciliazione.
5. I verbali devono essere sottoscritti in originale in n° 7 copie (Società, Unione Industriale, Lavoratore, OO.SS., Direzione Provinciale del Lavoro, Tribunale, INPS).
6. L'Unione Industriale provvede a depositare i verbali alla Direzione Provinciale del Lavoro per l'accertamento dell'autenticità.
7. La Direzione Provinciale del Lavoro provvede poi al deposito in Cancelleria del Tribunale.

Addi, 30.7.2003

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale della
Tutela delle Condizioni di Lavoro Div. IX
Via Flaminia 91-6 - 00187 ROMA
Tel. 06/47811

L'Organizzazione Sindacale FIOM- CGIL dopo ampia ed approfondita discussione sulla procedura di mobilità avviata - nell'ambito dell'Accordo di Programma Governo-FIAT del 5 dicembre 2002 - dalla FIAT AUTO Spa, in data 10 giugno 2003, non aderisce all'accordo sindacale sottoscritto in data odierna presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.